

Letto, approvato e sottoscritto:

Copia

Il Vice Segretario Generale

Il Sindaco



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

F.to
Dott. Samuele Pontino

F.to
Ernesto La Salvia

SI ATTESTA

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:

è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni consecutivi dal 24 APR. 2013 al 8 MAG. 2013 al n. 6071
ex art. 124 - comma 1 - D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, li 24 APR. 2013

SEGRETERIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Donato Fasanelli

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - D.Lgs. n. 267/2000

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, li _____

SEGRETERIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Donato Fasanelli

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia 24 APR. 2013

SEGRETERIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Donato Fasanelli

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 90

OGGETTO: Mantenimento dell'Ufficio di Giudice di Pace nel Comune di Canosa di Puglia. Assunzione impegno.

SETTORE: Primo

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 12.04.2013

F.to Dott. Samuele Pontino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 12.04.2013

F.to Dott. Giuseppe Di Biase

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Esprime il visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D.Lgs. n. 267/2000, in data 13.04.2013

F.to Dott. Samuele Pontino

L'anno **duemilatredici**, il giorno **tredecim** del mese di **aprile**, alle ore 16,30 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Ernesto LA SALVIA	Sindaco	P
Pietro BASILE	V. Sindaco	P
Sabino FACCIOLONGO	Assessore	P
Laura Simona LUPU	Assessore	P
Francesco MINERVA	Assessore	P
Giovanni Battista PAVONE	Assessore	P
Leonardo PISCITELLI	Assessore	P
Giovanni QUINTO	Assessore	P

CON L'ASSISTENZA DEL VICE SEGRETARIO GENERALE dott. Samuele PONTINO

Su proposta dell'Assessore agli affari legali e relazione del Dirigente del 1° Settore.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 in data 31.10.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, questa Amministrazione ha manifestato l'interesse al mantenimento del locale ufficio del Giudice di Pace, dichiarando la disponibilità a contribuire alle spese di funzionamento, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo necessario per l'erogazione del servizio di giustizia. La stessa deliberazione è stata trasmessa agli Organi competenti per il prosieguo dell'iter amministrativo;
- sul Bollettino Ufficiale del Ministro della Giustizia n. 4 del 28.02.2013 – Parte prima avente titolo “Giudice di Pace” è stata pubblicata la “ Nota di istruzioni per il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace con oneri a carico degli enti locali”;
- al punto 1 “Istanza di mantenimento sede” è, testualmente, riportato:
“L'ente amministrativo dovrà presentare formale istanza idonea all'assunzione, con carattere vincolante, degli oneri relativi al mantenimento della sede dell'ufficio del giudice di pace. L'istanza, formulata dall'organo che ne ha la rappresentanza legale e corredata dalla necessaria documentazione attestante, nelle forme previste dalla legge, l'assunzione dell'impegno degli enti locali interessati espressa dall'organo che ha il corrispondente potere decisorio, dovrà – ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.lgs. 156/2012 - essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 29 aprile 2013 ed esclusivamente per posta certificata da inviarsi all'indirizzo ..omissis..”;
“Le istanze che sono state già inoltrate a questa amministrazione, precedentemente alla pubblicazione di cui all'art. 3, comma 2, d.lgs. 156/2012 vanno considerate irricevibili in quanto irritualmente formulate prima del termine iniziale di decorrenza e dovranno pertanto, essere riportate secondo le modalità e con le formalità indicate nella presente nota di istruzioni,.. omissis..”;
- al punto 2 “ Impegni che devono assumere gli enti locali interessati in sede di istanza di mantenimento dell'ufficio” è sancito che gli enti locali nella richiesta di mantenimento degli uffici del giudice di pace dovranno esplicitamente assumere gli impegni relativi alle spese, al personale amministrativo ed all'erogazione del servizio giustizia.

In particolare per quanto concerne:

- a) Oneri economici – Gli enti locali dovranno farsi integralmente carico di tutte le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, restando a carico dell'amministrazione della giustizia unicamente i compensi dovuti ai magistrati onorari e le spese per la formazione iniziale del personale amministrativo fornito dall'ente locale;
- b) Pianta organica – la pianta organica del personale amministrativo deve essere coperta con personale dell'ente locale appartenente a profili professionali equipollenti a quelli previsti per l'amministrazione giudiziaria e, in ogni caso, idonei a consentire l'erogazione del servizio giustizia;
- c) Individuazione del personale da mettere a disposizione – L'ente locale provvederà ad individuare gli aspiranti tra coloro che siano in possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria (qualità morali e di condotta irreprensibile previste dall'art. 35, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001) e che non siano in posizione di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.

Nella selezione del personale da assegnare all'ufficio del Giudice di Pace potrà essere riconosciuta una priorità al personale che precedentemente abbia già prestato servizio presso gli uffici giudiziari.

Ritenuto che il servizio giustizia offerto dal giudice di pace è di interesse civile e sociale per questo Comune e per i Comuni limitrofi, atteso che presso l'attuale sede dell'ufficio di Giudice di Pace in Canosa di Puglia ha luogo un consistente numero di processi e che con la soppressione la collettività locale ne riceverebbe un danno invalutabile che non potrebbe essere commisurato ai costi di gestione che questa Amministrazione andrà a sostenere per il mantenimento dello stesso;

Ritenuto, altresì, di dovere rimanifestare la volontà già espressa con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 31.10.2012;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del 1° Settore Affari Generali – Cultura – Pubblica Istruzione - Politiche Sociali – Sport – Demografici – Contenzioso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Dato atto altresì, del visto di conformità espresso dal Vice Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2- del D. Lgs. n. 267/2000;

ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA

per le motivazioni in narrativa espresse che qui si intendono riportate:

1. di manifestare la volontà di mantenere nel Comune di Canosa di Puglia il funzionamento dell'ufficio del giudice di pace e di inoltrare, per posta elettronica certificata, da far pervenire entro il 29.4.2013, apposita istanza, corredata dalla necessaria documentazione e con le modalità indicate al punto 1) della nota di istruzioni per il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 4 del 28.2.2013;
2. di impegnarsi con il presente provvedimento ad assumere gli oneri relativi, di seguito riportati:
 - a) Oneri economici consistenti nel carico di tutte le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, fatta eccezione per i compensi dovuti ai magistrati onorari che restano a carico dell'amministrazione della giustizia;
 - b) messa a disposizione del personale amministrativo alle dipendenze di questo Comune e, segnatamente:
 - n. 1 Cancelliere dirigente ex 7° livello (cat. D)
 - n. 1 Assistente giudiziario ex 6° livello (cat. C)
 - n. 1 Operatore giudiziario ex 4°- 5° livello (cat. B)ed eventuale altro personale che sarà richiesto per la funzionalità dell'ufficio del Giudice di Pace;
 - c) Di individuare il personale da mettere a disposizione dell'ufficio del Giudice di Pace tenendo conto di quanto indicato al punto 2 lettera C delle già citate istruzioni ministeriali;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento, a mezzo posta certificata (gdp.uff3.capidipartimento.dog@giustiziacert.it), al Ministero della Giustizia;
4. di dichiarare il presente provvedimento, prontamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito.